

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

"MEDIOBANCA 1999-2019 STEP DOWN INDICIZZATO AL TASSO SWAP EURO 30 ANNI"

(Codice ISIN IT0001339586)

Art. 1 – IMPORTO E TITOLI.

Il prestito obbligazionario "MEDIOBANCA 1999-2019 STEP DOWN INDICIZZATO AL TASSO SWAP EURO 30 ANNI" di Euro 75.000.000 è costituito da n. 75.000 obbligazioni del valore nominale di Euro 1.000 cadauna.

Le obbligazioni sono ammesse al sistema di amministrazione accentrata della Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.

Art. 2 - PREZZO DI EMISSIONE.

Le obbligazioni sono emesse alla pari e cioè al prezzo di Euro 1.000 l'una.

Art. 3 - GODIMENTO.

Il prestito ha godimento 25 giugno 1999.

Art. 4 - DURATA.

Il prestito ha una durata di venti anni e scadrà il 25 giugno 2019.

Art. 5 - INTERESSI.

Le obbligazioni frutteranno, sul valore nominale, interessi pagabili in rate posticipate il 25 giugno degli anni dal 2000 al 2019. La prima cedola, pagabile il 25 giugno 2000, sarà pari al 10% annuo lordo; la seconda cedola, pagabile il 25 giugno 2001, sarà pari al 6% annuo lordo; la terza cedola, pagabile il 25 giugno del 2002, sarà pari al 5% annuo lordo; la quarta e quinta cedola, pagabili il 25 giugno degli anni 2003 e 2004, saranno pari al 4% annuo lordo. Le rimanenti quindici cedole, pagabili annualmente, saranno calcolate secondo la seguente formula:

Cedola annua = 67% x Tasso Swap Euro 30 anni

dove per "Tasso Swap Euro 30" anni si intende il tasso swap a 30 anni dell'Euro, quotazione mid market con riferimento all'Eurolibor 6 mesi, rilevato sul circuito Dow Jones Telerate alla pagina 42281, due giorni lavorativi bancari a Londra precedenti la data di godimento di ciascuna cedola.

Gli interessi saranno calcolati con la convenzione actual/actual unadjusted e verranno arrotondati allo 0,01% più vicino.

Art. 6 - RIMBORSO.

Il prestito sarà rimborsato in un'unica soluzione il 25 giugno 2019.

Il rimborso verrà effettuato alla pari e senza alcuna deduzione per spese.

Le obbligazioni cesseranno di essere fruttifere dalla data stabilita per il rimborso.

Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato del prestito.

Art. 7 – REGIME FISCALE.

Redditi di capitale: agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni è applicabile - nelle ipotesi e nei modi e termini previsti dal Decreto Legislativo 1° aprile 1996, n. 239 con le modifiche apportate dall' art. 12 del Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461 - l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%.

Tassazione delle plusvalenze: le plusvalenze, che non costituiscono redditi di capitale, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso delle obbligazioni (art. 81 del T.U.I.R. come modificato dall'art. 3 del D. Lgs. 461/97), sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50%. Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate secondo i criteri

stabiliti dall'art. 82 del T.U.I.R. come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. 461/97 e secondo le disposizioni di cui all'art. 5 e dei regimi opzionali di cui agli artt. 6 (risparmio amministrato) e 7 (risparmio gestito) del medesimo Decreto Legislativo.

Art. 8 – SOGGETTI INCARICATI DEL SERVIZIO DEL PRESTITO.

Il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale avranno luogo presso gli intermediari autorizzati aderenti alla Monte Titoli S.p.A..

Art. 9 - TERMINI DI PRESCRIZIONE.

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile.

Art. 10 – QUOTAZIONE.

Verrà richiesta la quotazione del prestito presso la Borsa Italiana (MOT).

Art. 11 - VARIE.

Tutte le comunicazioni di MEDIOBANCA agli obbligazionisti saranno effettuate, ove non diversamente previsto dalla legge, mediante avviso pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale. Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento. Qualsiasi contestazione fra gli obbligazionisti e MEDIOBANCA sarà decisa dall'Autorità Giudiziaria di Milano e tale autorità rimane l'unica competente senza che sia ammessa deroga alcuna.